

ACCESSO CIVICO

L'accesso civico è un diritto introdotto dall'articolo 5 del d.lgs. 33/2013 che consente a chiunque - senza indicare motivazioni né sostenere costi - di richiedere ad una pubblica amministrazione/società in controllo pubblico documenti, informazioni e dati per i quali la legge prevede la pubblicazione.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico:

- diritto di accesso civico "semplice";
- diritto di accesso civico "generalizzato".

ACCESSO CIVICO "SEMPLICE"

L'accesso civico "semplice", introdotto dall'art. 5 c.1 del d.lgs. 33/13, come modificato dal D.lgs. 97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni/società in controllo pubblico ne abbiano omesso la pubblicazione. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata tramite il modulo disponibile in tale sezione attraverso:

- posta elettronica all'indirizzo: segreteteria@pec.bergamoinfrastrutture.it
- posta ordinaria all'indirizzo: segreteriabgsport@bergamoinfrastrutture.it
- fax al n. 035.234280

Il procedimento dovrà essere concluso entro 30 giorni con la pubblicazione nel sito – sezione Amministrazione Trasparente - del documento, dell'informazione o del dato richiesto. Bergamo Infrastrutture potrà trasmettere contestualmente il documento, l'informazione o il dato richiesto al richiedente, ovvero comunicare al medesimo la sua avvenuta pubblicazione sul sito, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile dell'accesso civico, la richiesta va indirizzata con apposito modulo al titolare del potere sostitutivo ("segnalazionerpct@bergamoinfrastrutture.it") che in Bergamo Infrastrutture coincide con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.). A fronte dell'inerzia da parte del R.P.C.T. o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Allegare Modulo di richiesta accesso civico "semplice"

ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO"

L'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D.lgs. 97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. Bergamo Infrastrutture non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza. L'istanza va presentata al Responsabile dell'accesso civico tramite il modulo disponibile in tale sezione attraverso i seguenti canali:

- posta elettronica all'indirizzo: segreteteria@pec.bergamoinfrastrutture.it
- posta ordinaria all'indirizzo: segreteriabgsport@bergamoinfrastrutture.it
- fax al n. 035.234280

Ai fini istruttori, il Responsabile dell'accesso civico dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti. Il responsabile dell'accesso civico, sentito l'Ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvede

ad istruire l'istanza secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico.

Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine Bergamo Infrastrutture provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e la società decida comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. Il comma 7 dell'art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'indirizzo segnalazionerpct@bergamoinfrastrutture.it (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).

Allegare Modulo di richiesta accesso civico "generalizzato"